N. R.G. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

1 SEZIONE CIVILE

nelle persone dei Magistrati:

dott. Fausto Casari Presidente

dott. Riccardo Di Pasquale Consigliere

dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento sommario di cognizione in grado di appello iscritto al n. 1639 del Ruolo Generale dell'anno 2016, promosso da

[redacted] nato il 10 gennaio 1994 in Gambia, domiciliato a [redacted], con il patrocinio dell'avv. Nicola Laghi.

- appellante -

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

- appellato -

IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del 23- 24 maggio 2016 del Tribunale di Bologna.

CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 23 - 24 maggio 2016, ha rigettato il ricorso proposto da [redacted] (nato in Gambia il 10 gennaio 1994), avverso la decisione del 20 aprile 2015 della Commissione Territoriale di Bologna sezione di Forlì-Cesena, che gli aveva negato la protezione internazionale.

Avverso tale ordinanza, [redacted] ha proposto appello, chiedendo il riconoscimento dello stato di rifugiato di cui agli artt. 1, 2 e 11 del D.Lg. 251 del 2007, in subordine la protezione sussidiaria di cui agli artt. 1,2 e 14 dello stesso decreto legislativo ed in via ulteriormente subordinata il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex artt. 32, comma 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 e 5 comma 6 del d.lgs. 286/98 (T.U. immigrazione).

Il Ministero dell'Interno si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'appello.

2. – La Commissione ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale, ritenendo le dichiarazioni del richiedente non credibili, apparendo inverosimile che [redacted] abbia deciso di vivere in modo palese una relazione omosessuale con un cittadino norvegese, sfidando la legge del Gambia, ove l'omosessualità è sanzionata penalmente in maniera pesante, e la stessa opinione pubblica.

Il Tribunale di Bologna, dopo avere ascoltato il ricorrente (verbale d'udienza del 3 settembre 2015), con la decisione impugnata, ha evidenziato che le dichiarazioni di [redacted] circa la data di arrivo in Italia (luglio del 2014) e l'assenza di precedenti penali contrastavano con le risultanze del certificato del casellario giudiziale, dal quale emergeva, a carico del richiedente, una sentenza, pronunciata ex artt. 444 e ss cpp, di applicazione della pena di otto mesi di reclusione e di 1600,00 Euro di multa, per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, divenuta irrevocabile il 12 maggio 2013.

3. – [redacted] ha lamentato la non corretta valutazione delle dichiarazioni rese, alla luce dei

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

suoi precedenti dattiloscopici. Gli unici rilievi di impronte digitali, effettuati nei suoi confronti, risalivano, infatti, al 31 luglio e al 4 agosto 2014 e tale circostanza era idonea ad escludere che la sentenza penale predetta fosse riferibile ad esso appellante.

4. – Ciò premesso, si ritiene opportuno, innanzitutto, richiamare i principi generali che disciplinano la materia che ci occupa.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale risulta, invero, costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, cosi come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

Va, in proposito, ricordato che l'art. 2 del d. lgs 251/2007, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...".

Ai sensi dell'art.7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione predetti possono, tra l'altro, assumere, sempre secondo la disposizione citata, la forma di:

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale ;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La presenza di tali atti non implica di per sé la possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato, poiché essi debbono essere riconducibili, secondo il successivo art.8 del D.lgs. citato, ai motivi di seguito definiti:

a) "razza"(riferita, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico);

b) "religione"(che include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte);

c) "nazionalita"(intesa con riferimento non solo alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma anche all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o alla sua affinità con la popolazione di un altro Stato);

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

d) "particolare gruppo sociale"(costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può' essere mutata ,oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante, anche in funzione dell'orientamento sessuale);

e) "opinione politica"(si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può o, a causa dì tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa, quindi, che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili dì cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011; n. 22111 del 2014), infine, la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, in forza dell'art. 5 comma 6 D. Lgs. n. 286 del 1998, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Del resto, la lettura anche solo testuale dell'art. 32 comma 3 del D. Lgs. n. 25 del 2008 evidenzia tale diversità. Stabilisce, infatti, la norma citata che "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6". Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che l'attuale sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale include la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dall' art. 32 comma 3 del D.L gs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria), devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno.

5 – Pare opportuno, poi, riportare le dichiarazioni rese dall'appellante dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna- Sezione di Forlì – Cesena e, successivamente, dinanzi al Tribunale di Bologna.

In estrema sintesi, [redacted], dinanzi alla Commissione Territoriale, ha affermato:

che era nato in GAMBIA il 10 gennaio 1994;

che aveva lasciato il suo paese il 10 maggio 2014;

che aveva fatto ingresso in Italia, per la prima volta, il 31 luglio 2014, essendo giunto nella città di Palermo;

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

che, qualche giorno dopo, aveva proposto domanda di protezione;

che, subito dopo avere lasciato il suo paese, si era recato in Senegal per poi raggiungere, il giorno successivo, il Mali, ove si era trattenuto per quattro giorni;

che, quindi, si era portato in Burkina Faso, ove era rimasto per due settimane, per poi trasferirsi, in data 1 giugno 2014, in Niger e rimanervi per due settimane;

che era successivamente arrivato in Libia, dove si era trattenuto per un mese e quindici giorni;

che, infine, si era imbarcato ed era giunto a Palermo;

che, nel suo paese, era vissuto a Welingara;

che aveva frequentato la scuola fino alla media;

che aveva svolto il lavoro di guida turistica;

che era musulmano;

che i suoi genitori vivevano a Welingara;

che aveva tre fratelli e quattro sorelle, tutti più giovani di esso richiedente;

che il padre faceva il muratore e la madre la casalinga;

che, nello svolgimento dell' attività lavorativa di guida turistica, era solito accompagnare i turisti in varie zone del paese;

che, in particolare, con uno di loro, di nome Werner, giornalista e reporter di nazionalità norvegese, aveva girato tutto il paese, per circa cinque mesi, in quanto quest'ultimo doveva effettuare dei servizi fotografici e realizzare dei documentari;

che, in una prima fase, il turista norvegese, gli aveva rivolto delle " attenzioni verbali" di tipo personale, che esso richiedente aveva respinto, pur nutrendo un certo interesse nei confronti di tale soggetto;

che il suo comportamento era stato dettato dalla considerazione che gli atteggiamenti omosessuali erano ritenuti, nel suo paese, fatti gravi;

che, dopo avere svolto la parte più importante del suo lavoro, Werner aveva deciso di prendere in

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

affitto una casa nella zona di Kololi, regione Serrekunda, vicino al mare;

che esso dichiarante era andato a vivere insieme al norvegese, in quanto aveva aderito alle sue proposte;

che entrambi non manifestavano all'esterno i loro sentimenti, anche se qualcuno in città, aveva cominciato ad avere dei sospetti;

che, all'arrivo della stagione delle piogge, esso richiedente era solito recarsi a Kian Kaneba, villaggio sito a quattro ore di auto dal suo, per andare a trovare i genitori;

che si era fatto accompagnare da Werner, in quanto quest'ultimo avrebbe potuto fare altre foto;

che i suoi genitori non avevano gradito la presenza del norvegese;

che, nel villaggio, era cominciata a circolare la voce che esso richiedente fosse " gay";

che la madre gli aveva comunicato che veniva considerato la vergogna della famiglia e del villaggio e lo aveva invitato ad andar via, anche perché del suo caso si era occupato il consiglio del villaggio;

che, dopo essere tornato a Kololi, aveva cominciato a non sentirsi sicuro, anche perché le voci sulla sua omosessualità erano diventate insistenti, tanto che Werner aveva deciso di fare ritorno nel suo paese e gli aveva dato una somma di denaro, affinché anche esso dichiarante potesse tentare di trovare una soluzione in relazione alla pesante situazione venutasi a creare;

che, prima dell'incontro con il turista norvegese, aveva ricevuto delle avances da altri turisti, che aveva rifiutato anche se gli si era manifestato " qualche interesse omosessuale intimo";

che il norvegese lo aveva pagato per i servizi di accompagnamento e che, solo dopo l'inizio della relazione, aveva cominciato a fargli dei regali;

che esso dichiarante aveva accettato di vivere insieme a Werner, in quanto pensava di non suscitare sospetti, avendo presentato sempre il norvegese come un amico;

che in pubblico, infatti, si comportavano come amici e che la relazione sentimentale era tenuta segreta;

che era fuggito dal Gambia, in quanto temeva di essere arrestato per la relazione omosessuale predetta;

che si considerava "gay" anche se non aveva avuto altre relazioni.

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

L'appellante, all'udienza del 3 settembre 2015, dinanzi al Tribunale di Bologna, ha confermato il racconto sopra riportato, precisando ulteriormente:

che non aveva avuto problemi con la giustizia in Italia;

che in Italia provava a tenere nascosta la sua condizione di omosessuale, in quanto, vivendo con altri africani, temeva di essere vittima di violenze;

che era consapevole che la concessione di asilo politico avrebbe potuto far conoscere la sua omosessualità e che, tuttavia, tale circostanza non lo preoccupava, in quanto, una volta accolta la richiesta di protezione, avrebbe lasciato la struttura dove attualmente viveva.

6- Ciò premesso in fatto, deve essere osservato, in diritto, che l'art. 3 del d. lgs. 2007/251 prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche dì cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità dei cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La norma citata, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale.

7 – Ciò premesso, le censure che l'appellante ha rivolto all'ordinanza impugnata, in ordine alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese, paiono senz'altro fondate.

E' da escludere, innanzitutto, che le dichiarazioni di [redacted], in ordine alla circostanza che il suo primo ingresso in Italia sia avvenuto in data 31 luglio 2014 e in relazione all'assenza di precedenti penali, siano smentite dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale in atti, dal quale emergerebbe che, in data 27 marzo 2013, gli sarebbe stata applicata, ex artt.444 e ss cpp, la pena di otto mesi di reclusione e di 1600,00 Euro di multa per detenzione e cessione di sostanza stupefacente (art.73 comma 1 bis e comma 5 DPR 309/1990), commesse il 21 marzo 2013.

E' importante, come si vedrà più avanti, rilevare che, avuto riguardo al breve lasso di tempo (sei giorni) intercorso tra la data di commissione del delitto e l'emissione della sentenza predetta, appare altamente probabile che il soggetto sottoposto a procedimento penale sia stato tratto in arresto nella flagranza del delitto contestatogli e che, nei suoi confronti, siano stati eseguiti rilievi dattiloscopici(trattandosi di cittadino extracomunitario).

Orbene, questa Corte, tenuto conto che dalla documentazione in atti era dato desumere che i primi rilievi dattiloscopici eseguiti sull'appellante risalivano al 31 luglio e il 4 agosto 2014 e che tale circostanza si poneva in contrasto con le risultanze del certificato del casellario giudiziale sopra richiamate, con ordinanza del 28 marzo 2017, ha disposto che la Questura di Bologna trasmettesse l'elenco aggiornato dei precedenti dattiloscopici risultante dal Casellario Centrale di Identità riferibile a [redacted] nato in Gambia il 10 gennaio 1994 Codice Univoco Identificativo 04WHZBZ.

In data 15 aprile 2017, la Questura di Bologna ha trasmesso l'elenco dei precedenti dattiloscopici riferiti al cittadino straniero [redacted] nato in Gambia il 10 gennaio 1994, Codice Univoco Identificativo 04WHZBZ, dal quale si desume che gli unici rilievi dattiloscopici eseguiti sull'appellante

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

sono quelli del 31 luglio 2014, ad opera del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, per "ingresso illegale in Italia", e il 4 agosto 2014, ad opera della Questura di Ravenna, a seguito di richiesta di asilo politico.

Sembra evidente che le risultanze documentali delle quali si è dato conto confermano, senza possibilità di equivoci, la data del primo ingresso in Italia dell'appellante e che, dunque, non sia riferibile a quest'ultimo la sentenza penale in precedenza citata.

Non può essere, peraltro, esaminata l'eccezione del MINISTERO DELL'INTERNO di mancanza di prova dell'identità e della provenienza dal GAMBIA del richiedente, essendo stata proposta per la prima volta in appello. L'identità e la provenienza del richiedente la protezione non sono state, infatti, mai contestate né in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale né dinanzi al Giudice di prime cure.

Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione territoriale e dal Tribunale, a parere di questo Collegio, il racconto del richiedente risulta, del resto, specifico, dettagliato, coerente, non contradditorio, e quindi complessivamente credibile.

Non vi sono incongruenze tra quanto dichiarato in sede amministrativa e poi all'autorità giudiziaria. Il richiedente, dinanzi al Tribunale, non ha fatto altro che ribadire le circostanze riferite alla Commissione Territoriale, precisando soltanto che, in Italia, provava a tenere nascosta la sua condizione di omosessuale, in quanto, vivendo con altri africani, temeva di diventare vittima di violenze.

[redacted] ha, invero, dato conto, con sufficiente precisione, delle circostanze nelle quali aveva scoperto la sua omosessualità, delle occasioni che avevano favorito la nascita della relazione con il turista norvegese Werner e dello svolgimento di tale rapporto, dei sospetti nutriti sulla sua condizione di omosessuale dai familiari e dagli abitanti del villaggio, ove era andato a trovare i genitori, dell'ostilità dagli stessi manifestata in ordine alla sospettata relazione intrattenuta dall'appellante con il cittadino straniero citato, nonché del tentativo di giustificare la convivenza intrapresa con il norvegese con un rapporto di amicizia e di tenere, quindi, nascosta la relazione sentimentale intrapresa. E'

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

coerente, d'altra parte, con il lavoro di guida turistica svolto dall'appellante la sua frequentazione con stranieri.

Il timore di essere arrestato per la relazione omosessuale intrapresa con il turista norvegese trova, inoltre, riscontro nella legislazione penale del Gambia, che prevede sanzioni molto pesanti per atti sessuali tra uomini. Peraltro, nel 2014, è stato introdotto il reato di omosessualità aggravata, punibile con l'ergastolo. Le leggi antidiscriminazione non proteggono, comunque, le persone lesbiche, gay, transgender(vedi Country Report on Human Rights Practices 2016 del 3 marzo 2017; sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri Italiano 2017,).

Il Governo del Gambia continua, in ogni caso, a resistere alle richieste di abrogazione delle leggi che criminalizzano l'omosessualità. La criminalizzazione della condotta omosessuale lascia, dunque, i gambiani lesbiche, gay , bisessuali e transgender(LGBT) a rischio di arresto e detenzione arbitrari(vedi Human Rights Wacht 2017, Gambia).

8. – Ciò detto, rileva la Corte che la discriminazione per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, in particolare, a gruppo i cui membri abbiano come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale, integra i requisiti della persecuzione, posto che, come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, in Gambia l'omosessualità è sanzionata penalmente.

La Corte di Giustizia Ue con sentenza del 7 novembre 2013 n. 199, ha avuto modo di affermare:

"che l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi";

"che l'esistenza di una legislazione penale .....che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso";

" che una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione".

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

Alla luce delle superiori considerazioni, sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento all'appellante dello status di rifugiato.

9 – L'appello deve considerarsi fondato e, pertanto, in riforma della impugnata ordinanza, deve essere riconosciuto a [redacted] nato il 10 gennaio 1994 in Gambia lo status di rifugiato.

10 – La riforma della ordinanza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.

Va, in proposito, sottolineato che, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bologna ha emesso provvedimento di revoca dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato. [redacted] è stato, invece, successivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il presente grado.

Quanto al primo grado, la natura della controversia e la circostanza che la decisione impugnata sia stata determinata dalle risultanze di un certificato del casellario giudiziale, che si è accertato non riferibile all'appellante, inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.

Con riferimento al presente grado, deve, invece, dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese processuali. Si osserva, in proposito, che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese, in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del DPR citato, e, quindi, con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cassazione civile sez. II, 29/10/2012, n. 18583).

Con separato decreto, deve, dunque, procedersi a tale liquidazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciano, ogni contraria e diversa istanza disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da [redacted], nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654

l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 23-24 maggio 2016:

I – in riforma dell'ordinanza impugnata, riconosce a [redacted] nato il 10 gennaio 1994 in Gambia, lo status di rifugiato;

II – Dichiara compensate, tra le parti, le spese del giudizio di primo grado e non luogo a provvedere quanto alle spese del presente grado.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 dicembre 2017

Il Consigliere estensore

Rosario Lionello Rossino

Il Presidente

Fausto Casari

Firmato Da: CASARI FAUSTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 109601 - Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52
Firmato Da: ZAMPARELLI GIORGIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111654